

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Fuoriuscita dalla contabilità semplificata svincolata***

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risoluzione AdE 64/E/2018](#), l'Agenzia delle entrate è tornata ad esprimersi sul **vincolo di permanenza** nel **regime di contabilità semplificata** una volta intrapresa tale strada da parte dell'impresa.

Il caso analizzato dal documento di prassi riguarda una contribuente che, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario, fin dall'anno 2015 ha **sempre svolto l'attività** di parrucchiera **in regime di contabilità semplificata** di cui all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), senza tuttavia mai esercitare l'opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva, ma semplicemente adottando un **"comportamento concludente"**. Si ricorda, infatti, che i contribuenti, il cui regime naturale è quello forfettario, possono accedere al regime di contabilità semplificata esprimendo una **specifica opzione**, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 70, L. 190/2014](#) ([circolare AdE 11/E/2017](#) par. 6.6).

Peraltro, nel **rigo VO 26 della dichiarazione annuale Iva 2018**, per l'anno 2017, l'imprenditrice ha optato per il regime semplificato di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), che consente di tenere i **registri Iva** senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, **vincolando** però il contribuente per almeno un **triennio**.

Siccome voleva applicare il **regime forfettario** già dall'anno 2018, l'imprenditrice ha interpellato il Fisco per conoscere la **decorrenza** del vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità semplificata e, quindi, nel regime per cassa ex [articolo 66 Tuir](#).

L'Agenzia, nella propria risposta, fornisce **tre utili indicazioni**.

In **primo** luogo, viene confermata l'**efficacia** del **comportamento concludente** rispetto all'omessa indicazione dell'opzione, la quale al più determina l'applicazione della sanzione fissa di 250 euro (ex [articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#)), peraltro **ravvedibile**.

In **secondo** luogo, si afferma che la scelta, effettuata nel 2015 per comportamento concludente, di avvalersi del regime di contabilità semplificata e, di conseguenza, di determinare il reddito ai sensi dell'[articolo 66 Tuir](#), **non vincola** l'impresa **per il triennio**. Ciò in quanto il regime di contabilità semplificata è un **regime naturale** proprio dei contribuenti minori.

E, **terzo** chiarimento, **non rileva** altresì l'avvenuta **opzione di cui al comma 5 dell'articolo 18**. Deve infatti ritenersi che il vincolo triennale, ivi previsto, operi **solo per coloro che scelgono di**

rimanere nel regime semplificato, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario.

Pertanto, l'imprenditrice può transitare dal regime semplificato al regime forfettario **senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza**, potendosi avvalere per il 2018 del regime forfettario.

Si ritiene che la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate debba valere non solo in caso di passaggio al regime forfettario ma anche in caso di **opzione per la contabilità ordinaria**. Un'impresa minore, anche dopo un solo anno di applicazione del regime di contabilità semplificata, ha **pieno diritto di tornare** in contabilità ordinaria.

Il principio secondo cui il regime di contabilità semplificata è un **regime naturale** proprio dei contribuenti minori, a questo punto, non può che avere **portata generale**. Infatti, se vale in caso di passaggio al forfettario, a maggior ragione deve trovare applicazione in caso di passaggio alla contabilità ordinaria, per le imprese che hanno adottato il **regime di contabilità semplificata** senza dover manifestare alcuna **specifica opzione**.

Nemmeno il **vincolo triennale** imposto dall'[\*\*articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973\*\*](#) potrebbe impedire l'opzione per la contabilità ordinaria, atteso che esso è destinato a operare esclusivamente **fintantoché l'impresa adotta la contabilità semplificata**.

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >